

2.1.1.

Statuto della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (Statuto della CDPE)

del 3 marzo 2005

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)

- nell'obiettivo di promuovere l'educazione e la formazione in Svizzera e di garantire la collaborazione tra i cantoni,
- in applicazione delle disposizioni del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970 e dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993,

emana il seguente Statuto:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Composizione, sede

¹La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione è composta dall'insieme delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali della pubblica educazione (membri della Conferenza).

²Il titolare della sezione formazione del Principato del Liechtenstein è membro ospite con voce consultiva.

³La CDPE ha sede a Berna.

Art. 2 Compiti

¹La CDPE svolge un compito di coordinazione nell'ambito delle funzioni dei dipartimenti cantonali dell'educazione. Promuove una politica d'educazione sul piano nazionale.

²Esegue, in particolare, i compiti che le sono impartiti dagli accordi intercantionali.

³Ha funzione di Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali.

⁴Collabora con la Confederazione, la Conferenza dei governi cantonali, la Conferenza universitaria svizzera e con le altre conferenze intercantionali dei direttori.

⁵Rappresenta, d'accordo con la Confederazione, il sistema d'educazione svizzero verso l'esterno.

⁶La CDPE rispetta il principio della sussidiarietà. Si occupa unicamente di problemi, che i cantoni e le Conferenze regionali non possono risolvere in modo altrettanto agevole. Tiene particolarmente conto delle diversità linguistiche e regionali.

Art. 3 Organizzazione

¹Gli organi della CDPE sono:

- a. l'Assemblea plenaria,
- b. il Comitato,
- c. il Consiglio delle scuole universitarie professionali,
- d. il Segretariato generale,
- e. le istituzioni, e
- f. le commissioni.

²Nella costituzione degli organi si tiene adeguatamente conto delle diverse lingue e regioni.

Art. 4 Conferenze regionali

Le Conferenze regionali (articolo 6 del Concordato sulla coordinazione scolastica) collaborano alle attività e ai compiti legati alla coordinazione sul piano nazionale.

Art. 5 Finanze

¹La CDPE stabilisce un preventivo e un resoconto annuo. Il preventivo comprende, in particolare, i contributi dei cantoni necessari per coprire il disavanzo dopo la deduzione delle altre entrate.

²I contributi dei cantoni sono calcolati in proporzione al numero dei loro abitanti. Le disposizioni del Concordato sulla coordinazione scolastica e dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi restano riservate.

³La verifica dei conti è effettuata da un organo di controllo cantonale.

II. L'Assemblea plenaria

Art. 6 Composizione

¹L'Assemblea plenaria è la riunione di tutti i membri.

²I membri esercitano personalmente il loro mandato. È possibile, eccezionalmente, farsi rappresentare o accompagnare. I rappresentanti hanno diritto di voto.

³Il Comitato decide riguardo alla partecipazione di ospiti.

Art. 7 Compiti

¹L'Assemblea plenaria è l'organo supremo della CDPE. È competente per tutti gli affari importanti tipo decisioni o direttive.

²In particolare

- a. nomina la presidente o il presidente, la vice presidente o il vice presidente, i membri del Comitato, i membri e la presidente o il presidente del Consiglio delle scuole universitarie professionali e la segretaria generale o il segretario generale,
- b. approva il preventivo e il conto annuale,¹
- c. decide la formazione d'istituzioni e commissioni permanenti,
- d. emana le raccomandazioni giusta l'articolo 3 del Concordato sulla coordinazione scolastica e i regolamenti concernenti il riconoscimento dei diplomi giusta l'articolo 6 dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi,
- e. rilascia proposte per accordi intercantionali di portata nazionale,
- f. elabora direttive e decisioni riguardo piani di sviluppo nazionali per l'insieme o per settori particolari del sistema educativo, e
- g. pubblica prese di posizioni della CDPE (dichiarazioni) su questioni di politica nell'ambito dell'educazione.

Art. 8 Sedute

¹Di regola, l'Assemblea plenaria si riunisce tre volte all'anno.

²L'ordine del giorno è comunicato almeno due settimane prima della riunione.

³Su richiesta di un cantone membro o di una Conferenza regionale, l'oggetto comunicato alla presidente o al presidente almeno quattro settimane prima della riunione, deve essere inserito nell'ordine del giorno.

Art. 9 Decisioni

¹L'Assemblea plenaria può prendere decisioni quando sono presenti almeno 17 membri o rappresentanti.

¹Modifica del 29/30 ottobre 2009; entra in vigore immediatamente

²Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. Anche la presidente o il presidente vota, in caso di parità, il suo voto è decisivo.

³Le decisioni secondo l'articolo 7 lettera c e d, nonché decisioni concernenti la modificazione dello Statuto richiedono la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

⁴Per gli oggetti concordatari (Concordato scolastico, Accordo sul riconoscimento dei diplomi) i cantoni che non hanno aderito hanno solamente voto consultivo.

⁵In certi casi, la presidente o il presidente può ricorrere alla procedura di decisione per iscritto, per la quale valgono analogamente i capoversi dall'1 al 4.

Art. 10 Presidenza

¹La presidente o il presidente dirige le Assemblee plenarie e le riunioni del Comitato.

²Rappresenta la Conferenza nelle relazioni con l'esterno. Firma per la Conferenza assieme alla segretaria generale o al segretario generale.

³La nomina vale per quattro anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

⁴L'Assemblea plenaria sceglie la vice presidente o il vice presidente fra i membri del Comitato.

III. Il Comitato

Art. 11 Composizione

¹Il Comitato è composto da:

- a. la presidente o il presidente della CDPE,
- b. i rappresentanti delle Conferenze regionali come previsto al capoverso 2²,
- c. la presidente o il presidente del Consiglio delle scuole universitarie professionali, nonché dal membro della CDPE che ha la presidenza o la vice presidenza della Conferenza universitaria svizzera (CUS).

²Le Conferenze regionali sono rappresentate come segue:

- La BKZ delega due dei suoi membri provenienti dai Cantoni di Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo o Zugo.
- La NW EDK delega uno dei suoi membri proveniente dai Cantoni di Basilea-Città, Basilea-Campagna, Argovia o Soletta, nonché il membro che rappresenta il Cantone di Berna.
- L'EDK-Ost delega due dei suoi membri provenienti dai Cantoni di San Gallo, Turgovia, Grigioni, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Glarona o Appenzello Interno, nonché il membro che rappresenta il Cantone di Zurigo.
- La CIIP delega due dei suoi membri provenienti dai Cantoni di Vaud, Ginevra, Vallese, Friburgo, Neuchâtel o Giura, nonché il membro che rappresenta il Cantone Ticino.³

³Se la presenza della Svizzera latina nel Comitato comprende meno di quattro seggi, la CIIP può delegare un rappresentante supplementare.⁴

²Modifica del 17 giugno 2010; entra in vigore il 1° gennaio 2011

³Modifica del 17 giugno 2010; entra in vigore il 1° gennaio 2011

⁴Modifica del 17 giugno 2010; entra in vigore il 1° gennaio 2011

Art. 12 Compiti

¹Il Comitato prepara gli affari dell'Assemblea plenaria. Pianifica l'attività dell'insieme della Conferenza e sorveglia l'esecuzione delle decisioni.

²In particolare

- a. regola l'organizzazione e la messa in atto delle attività che non sono di competenza dell'Assemblea plenaria,
- b. nomina le responsabili e i responsabili delle istituzioni e assume la segretaria generale supplente o il segretario generale supplente,
- c. nomina i membri e le presidenti o i presidenti delle commissioni,
- d. gestisce il bilancio finanziario della Conferenza, le condizioni d'assunzione delle collaboratrici e dei collaboratori, nonché le indennità e i rimborsi spesa,
- e. sorveglia il Segretariato generale e controlla lo svolgimento delle attività,
- f. prepara raccomandazioni per contributi a terzi, previa consultazione della Conferenza dei direttori delle finanze, e
- g. prende posizione su questioni di politica d'educazione purché non competano all'Assemblea plenaria.

Art. 13 Riunioni, decisioni

¹Le riunioni del Comitato hanno luogo almeno tre settimane prima dell'Assemblea plenaria. Se necessario si fissano altre riunioni.

²I membri esercitano personalmente il loro mandato. Eccezionalmente possono farsi rappresentare. La rappresentante o il rappresentante ha diritto di voto.

³Per decisioni che superano il carattere di semplice affare corrente è richiesta la maggioranza di tutti i membri.

⁴È possibile prendere delle decisioni mediante circolazione degli atti, sempre che nessun membro chieda che la questione sia trattata nell'ambito di una seduta.

IV. Il Consiglio delle scuole universitarie professionali

Art. 14 Composizione

¹Il Consiglio delle scuole universitarie professionali (Consiglio delle SUP) è composto da

- a. una direttrice o un direttore della pubblica educazione di ognuna delle sette regioni SUP,
- b. una rappresentante o un rappresentante della Confederazione,
- c. una rappresentante o un rappresentante della Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali,
- d. una o un rappresentante della Conferenza svizzera delle alte scuole pedagogiche, e
- e. la segretaria generale o il segretario generale sia della CDPE e che della Conferenza universitaria svizzera.

²La Conferenza regionale della Svizzera romanda e del Ticino può avere una rappresentante o un rappresentante in più (la direttrice o il direttore del dipartimento dell'educazione o dell'economia pubblica).

³I membri citati nel capoverso 1 lettera b, c e d, e nel capoverso 2 sono eletti per quattro anni. Il loro mandato può essere rinnovato.

⁴I membri citati al capoverso 1 lettera b, c, d ed e hanno voce consultiva.

⁵Il Consiglio delle SUP si costituisce da sé.

Art. 15 Compiti

¹Il Consiglio delle SUP è l'organo strategico e politico, incaricato di garantire la collaborazione intercantonale per tutte le questioni nell'ambito delle scuole universitarie professionali.

²Coordina la pianificazione dello sviluppo delle SUP a livello nazionale, tenendo conto degli obiettivi in materia della Confederazione.

³Collabora con la Confederazione.

⁴È partner della Conferenza universitaria svizzera in materia d'armonizzazione della politica universitaria e della politica delle scuole universitarie professionali.

Art. 16 Gestione

¹Il Consiglio delle SUP agisce in modo autonomo nell'ambito dei suoi compiti e del budget approvato dalla CDPE. Per le questioni attinenti alla politica dell'educazione in generale, sottomette le proposte all'Assemblea plenaria.

²Stabilisce il suo regolamento interno che deve essere approvato dall'Assemblea plenaria.

³Ogni anno presenta all'Assemblea plenaria il rapporto di gestione.

Art. 17 Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali e Conferenza svizzera delle alte scuole pedagogiche

¹La Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali e la Conferenza svizzera delle alte scuole pedagogiche assumono compiti di pianificazione e coordinazione e rivestono il ruolo di conferenze specializzate del Consiglio delle SUP (articolo 23s. dello Statuto della CDPE).

²Il Consiglio delle SUP definisce le modalità della collaborazione, previa consultazione delle due Conferenze.

V. Il Segretariato generale

Art. 18 Compiti

¹Il Segretariato generale ha l'incarico di eseguire i lavori correnti della CDPE. Garantisce la gestione amministrativa degli affari e tiene la contabilità.

²Informa i cantoni e il pubblico sui lavori della CDPE e sugli sviluppi importanti del sistema educativo svizzero.

³Collabora con i servizi della Confederazione che si occupano d'educazione e di formazione, nonché con i partner all'estero.

Art. 19 La segretaria generale o il segretario generale

¹La segretaria generale o il segretario generale gestisce il Segretariato. Coordina i lavori delle commissioni e delle istituzioni rispettando i diritti dei partner. Consulta regolarmente le segretarie o i segretari delle Conferenze regionali, per la coordinazione dei lavori della CDPE con quelli delle Conferenze regionali.

²Segue le direttive della presidente o del presidente della CDPE.

³Partecipa con voce consultiva alle sedute dell'Assemblea plenaria e del Comitato.

VI. Le istituzioni

Art. 20

¹Per assolvere certi compiti la CDPE può, da sola, o con alcuni cantoni o altri partner costituire delle istituzioni.

²L'Assemblea plenaria definisce l'organizzazione e i compiti di queste istituzioni e stabilisce la sorveglianza e il finanziamento.

VII. Commissioni e gruppi di lavoro

Art. 21 Compiti e organizzazione

¹Per trattare i problemi legati alla coordinazione o per le questioni amministrative, possono essere costituite delle commissioni permanenti o dei gruppi di lavoro non permanenti.

²Il Comitato stabilisce con dei regolamenti le attività delle commissioni permanenti, con dei mandati quelle dei gruppi di lavoro non permanenti.

Art. 22 Commissione dei segretari generali di dipartimento⁵

¹La composizione della Commissione dei segretari generali (CSG) segue le regole fissate nell'art. 11, cpv. 2; alle riunioni della CSG partecipano il segretario generale o la segretaria generale della CDPE e la direttrice o il direttore del Dipartimento risorse del Segretariato generale della CDPE⁶.

²I membri della CSG e la sua presidente o il suo presidente sono eletti dal Comitato con un mandato di quattro anni, rinnovabile. Per il resto, la commissione si costituisce da sé.

³La CSG esercita il controllo della gestione

- a. esaminando i conti annuali, il budget e il piano finanziario prima di sottoporre una proposta al Comitato,
- b. verificando sporadicamente l'uno o l'altro gruppo dei dossier trattati dal Segretariato generale della CDPE, dalle sue istituzioni o da terzi su mandato, e
- c. prendendo posizione sull'efficienza dell'organizzazione strutturale e esecutiva nella rete della CDPE.

⁴La CSG si riunisce almeno due volte all'anno. La sua procedura segue per analogia le regole che valgono per il Comitato (articolo 13 dello Statuto CDPE).

⁵La gestione della commissione compete al Segretariato generale.

⁵Modifica del 13 marzo 2008

⁶Modifica del 27/28 ottobre 2011; entra in vigore immediatamente

VIII. Conferenze specializzate

Art. 23 Collaborazione e regolamentazione

¹Conferenze intercantonali di capi di servizio o di responsabili di settori particolari dell'insegnamento, attive in seno ai dipartimenti della pubblica educazione, possono essere chiamate a collaborare.

²I compiti e le modalità di lavoro di queste Conferenze specializzate sono fissate in regolamenti approvati dal Comitato.

Art. 24 Conferenza dei segretari generali di dipartimento⁷

¹La Conferenza svizzera dei segretari generali dei dipartimenti cantonali della pubblica educazione (CSSG) è composta dalla segretaria generale o dal segretario generale di dipartimento di tutti i cantoni e dalla segretaria o dal segretario delle Conferenze regionali; alle riunioni partecipano la segretaria generale o il segretario generale della CDPE e la o il supplente oltre alle direttrici e ai direttori delle istituzioni.

²La presidente o il presidente è eletto dal Comitato con un mandato di quattro anni, rinnovabile. Per il resto, la CSSG si costituisce da sé.

³La CSSG favorisce la messa in atto di misure di coordinazione su piano amministrativo e giuridico mediante informazione e scambio d'esperienze e d'opinioni. Discute sistematicamente i dossier che sono sottomessi all'Assemblea plenaria. Formula delle proposte per la pianificazione dei dossier e per l'applicazione delle decisioni della CDPE. I suoi membri possono essere chiamati occasionalmente dalla Commissione dei segretari generali di dipartimento a sbrigare singoli compiti della Commissione (articolo 22 dello Statuto CDPE).

⁷Modifica del 13 marzo 2008

⁴La CSSG si riunisce, al minimo, tre volte all'anno, di regola due settimane prima dell'Assemblea plenaria. La sua procedura segue per analogia le regole vigenti per l'Assemblea plenaria (articoli 6, 8, 9 e 10 dello Statuto CDPE).

⁵La gestione della Conferenza compete al Segretariato generale.

IX. Collaborazione con il corpo insegnanti

Art. 25

¹Bisogna promuovere la collaborazione con il corpo insegnanti. Il corpo insegnanti è invitato a partecipare, in particolare, alle attività delle commissioni e dei gruppi di lavoro ed è consultato in questioni di ordine pedagogico.

²Partner della CDPE sono le organizzazioni e le Conferenze mantello a livello svizzero e a titolo eccezionale, quelle che rappresentano una regione linguistica o un settore scolastico.

³Il Comitato fissa le disposizioni dettagliate.

X. Disposizioni finali

Art. 26 Entrata in vigore

¹Il presente Statuto entra in vigore immediatamente.

²Sostituisce lo Statuto del 2 marzo 1995 e del 4 marzo 2004.

Berna, 3 marzo 2005

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
pubblica educazione

Il presidente:
Hans Ulrich Stöckling

Il segretario generale:
Hans Ambühl